



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 11/GST del 13 novembre 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 2/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/11/2024 SEI CASALI BARONCINO - ATLETICO PAGANI

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Pagani relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la ripetizione dell'incontro del 2.11.2024 valevole per il Campionato Promozione - Girone D - per errore tecnico del DDG che riportava nel rapporto di fine gara due volte l'ammonizione del calciatore n. 2 della società ASD Sei Casali Baroncino, Sig. La Gatti Francesco, senza prendere il provvedimento di espulsione.

Richiesti chiarimenti al DDG lo stesso specificava che: "Il calciatore n. 2 La Gatti Francesco della società Baroncino era da me ammonito al 20 del Primo tempo, tanto che ne riportavo l'ammonizione al termine della prima frazione di gioco. Per mera distrazione ed errore al termine della gara nuovamente riportavo nuovamente l'ammonizione, dimenticando che l'avevo già segnata in precedenza. Dunque, il soggetto è stato ammonito una sola volta e la ripetizione è frutto di errore".

PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Pagani e per l'effetto confermare il risultato di 1 - 1 acquisito sul TDG rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 3/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 3/11/2024 COSTA D AMALFI - GIFFONI SALVATORE ANSELMO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Giffoni S. Anselmo relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Costa d'Amalfi per avere quest'ultima società effettuato n. 6 sostituzioni durante la gara del Campionato Under 18 - Girone E - disputatasi in data 3.11.2024.

Letta la memoria della resistente.

Esperiti gli opportuni accertamenti e letto il supplemento di rapporto prodotto dal DDG (che per costante orientamento della Corte Federale di Appello costituisce una prova di per sé autosufficiente e munita di fede privilegiata) all'interno del quale lo stesso specificava che: " la società ospitante Costa d'Amalfi ha effettuato n. 6 sostituzioni e precisamente: - al min. 23 1t, esce il n. 16 entra il n. 3; - al min.

23 1t, esce il n. 21 entra il n. 20; - al min. 18 2t, esce il n. 4 entra il n. 14; - al min 20 2t, esce il n. 12 entra il n. 16; - al al min. 24 2t, esce il n. 10 entra il n. 18; - al 32 2t, esce il n. 9 entra il n. 15." PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Giffoni S. Anselmo e per l'effetto infliggere la punizione

sportiva della perdita della gara alla società ASD Costa d'Amalfi con il risultato di 0 - 3; ^ infliggere l'ammenda di euro 100,00 alla società ASD Costa d'Amalfi; ^ infliggere la squalifica per n. 1 al dirigente al min. 24 2t, esce il n. 10 entra il n. 18; - al 32 2t, esce il n. 9 entra il n. 15." PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Giffoni S. Anselmo e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Costa d'Amalfi con il risultato di 0 - 3; ^ infliggere l'ammenda di € 100,00 alla società ASD Costa d'Amalfi; ^ infliggere la squalifica per n. 1 al dirigente accompagnatore/allenatore della società ASD Costa d'Amalfi; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e già pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 4/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/11/2024 FELICE SCANDONE - REAL AZZURRA PAGANI

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Real Azzurra Pagani, relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Felice Scandone per avere, quest'ultima società, utilizzato nella partita del 4.11.2024 valevole per il Campionato Under 18 regionale - girone D - il calciatore Cianciulli Alessandro (14.01.2010) in posizione irregolare. In particolare, la ricorrente segnalava il mancato tesseramento del Cianciulli per la resistente e, inoltre, qualora tesserato l'impossibilità di utilizzarlo nella gara in quanto "fuori quota". La resistente non produceva memorie. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Cianciulli Alessandro 14.01.2010 risulta essere tesserato per la società ASD Felice Scandone dal 12.10.2024; ^ il calciatore Cianciulli Alessandro (14.01.2010) ha partecipato alla gara oggetto di ricorso in posizione irregolare in quanto non ancora quindicenne così violando il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 1 del 2 luglio 2024 che in relazione ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età stabilisce: "Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota". L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni."

PQM delibera: ^ accogliere il ricorso dalla società ASD Real Azzurra Pagani per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Felice Scandone con il risultato di 0 - 3; ^ squalificare il Sig. Cinque Luigi dirigente accompagnatore della società ASD Felice Scandone per n. 1 giornate effettiva di infliggere l'ammenda di euro 100,00 per la violazione accertata. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 3/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

MANSI LUIGI

(COSTA D AMALFI)

GARE DEL 4/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 FELICE SCANDONE

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

CINQUE LUIGI

(FELICE SCANDONE)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 20 novembre 2024.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Publicato in NAPOLI il 13 novembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**